

# **BVGer A-6566/2015 vom 8. Juni 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-06-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_A-6566\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6566_2015)

FR: TAF A-6566/2015 du 8 juin 2016

IT: TAF A-6566/2015 del 8 giugno 2016

## **Regeste**

Esercizio della professione e autorizzazioni d'installazione

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Nella fattispecie i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata bensì 7 singoli installatori con diploma federale e due associazioni di categoria raggruppanti da una parte gli Installatori elettricisti ticinesi e dall'altra i Maestri elettricisti Svizzera italiana. Ciò detto, si tratta quindi di determinare se essi siano a beneficio della legittimazione ricorsuale, davanti a questo Tribunale.

### **E. 3.1**

I 7 ricorrenti fanno valere una lesione diretta dei propri diritti, poiché con la decisione impugnata l'autorità federale ha ignorato i "requisiti formali e materiali così, come previsti da legge e ordinanze in materia", che devono essere adempiuti al fine di ottenere la qualifica di Installatore elettricista con diploma federale. L'autorità di prima istanza ha contestato invece la legittimazione dei ricorrenti, oltre che delle associazioni di categoria (cfr. più avanti), poiché essi avrebbero "interessi puramente finanziari e di protezione del mercato", i quali non sono "degni di protezione".

#### **E. 3.2.1**

Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c).

#### **E. 3.2.2**

In altre parole, il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata e addurre i fatti che considera idonei a fondare la sua legittimazione, affinché l'autorità giudiziaria possa stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in modo concreto, attuale e personale, i suoi interessi degni di protezione. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. In particolare, la giurisprudenza ha già riconosciuto che il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile; l'azione popolare è esclusa. Queste esigenze sono particolarmente degne di nota quando si è in presenza di un ricorso inoltrato da una terza persona (DTF 131 II 651 consid. 3.1, 131 II 587 consid. 2.1 con i rif.). Inoltre in una vertenza dove si poneva il quesito a sapere se i concorrenti del destinatario beneficiavano della legittimazione ricorsuale, il Tribunale federale ha stabilito che tale diritto deve essere ammesso con un certo riserbo, essendo insufficiente il semplice

timore di una maggiore concorrenza. Un legame stretto e particolare con l'oggetto del litigio è per contro riconosciuto laddove i concorrenti siano sottoposti a una specifica legislazione economica, segnatamente quando siano contestate decisioni su contingenti, oppure quando l'accesso al mercato dipende dalla concessione di un'autorizzazione sottoposta alla clausola del bisogno (DTF 127 II 264 consid. 2c, 125 I 7 consid. 3d e e, 123 II 376 consid. 5b con i rif.).

### **E. 3.3**

A fronte di quanto sopra esposto, è dunque a torto che i 7 ricorrenti pretendono di essere legittimati a ricorrere. Essi hanno infatti richiamato in maniera più o meno generica, il rispetto del principio di uguaglianza e il rispetto delle normative legali in materia di impianti elettrici, sottolineando l'esigenza di una formazione specifica a fondamento del diploma federale di Installatore elettricista il cui "scopo primario risulta essere quello di salvaguardare e proteggere la persona come tale (integrità fisica) e i beni materiali". In questo contesto i ricorrenti, oltre che non fondare in maniera sufficiente la propria legittimazione ricorsuale, misconoscono pure che il legislatore prima e l'esecutivo federale poi, hanno designato l'ESTI quale autorità esecutiva e di vigilanza in materia di impianti elettrici. In particolare è competente per la salvaguardia della sicurezza di terzi, obiettivo perseguito mediante l'adozione di decisioni di autorizzazione o di equipollenza. Tra i 7 ricorrenti e il destinatario della decisione impugnata sussiste semmai una relazione di concorrenza, in quanto le parti desiderano offrire le medesime prestazioni sullo stesso mercato. Tuttavia come esposto in precedenza, uno svantaggio imputabile a una maggiore concorrenza non è sufficiente per legittimare uno o più concorrenti a ricorrere. In altre parole fondare la propria legittimazione ricorsuale sulla protezione dei propri interessi economici, allo scopo di limitare la presenza dei concorrenti nel proprio campo di attività, non merita tutela con la concessione della legittimazione ricorsuale. Infine, nemmeno ci si trova confrontati con una specifica legislazione economica in un contesto di contingenti oppure di accesso al mercato attraverso la concessione di un'autorizzazione sottoposta alla clausola del bisogno.

### **E. 4.1**

In base all'art. 48 cpv. 2 PA ha inoltre diritto a ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. In proposito, sebbene Associazione 1 e Associazione 2 siano due associazioni ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), non sussiste alcuna legislazione specifica, in particolare in materia di manufatti e installazioni elettriche che permetta loro di beneficiare di un diritto particolare di ricorso giusta il disposto sopracitato. Conseguentemente la legittimazione delle stesse deve essere valutata solo in virtù dell'art. 48 cpv. 1 PA e delle condizioni cumulative ivi poste (Isabelle Häner, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG.), pag. 641).

### **E. 4.2**

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare i presupposti a fondamento del riconoscimento della qualità di parte, in procedura ricorsale, ad un'associazione: in particolare si tratta di adempiere in modo cumulativo le premesse del cosiddetto ricorso collettivo nell'interesse dell'associazione ("egoistische Verbandsbeschwerde"). A tal fine è necessario che l'organismo abbia la personalità giuridica, che gli statuti prevedano esplicitamente che l'organismo abbia per scopo la difesa degli interessi in questione, che gli interessi dei membri o della maggior parte di loro siano toccati dalla decisione impugnata e

che questi membri - presi individualmente - abbiano il diritto di ricorrere (DTF 6c.1/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.1; DTF 123 II 376, consid. 5b/dd; DTF 119 Ib 374, consid. 2a/aa; DTF 113 Ib 363, consid. 2a; BLAISE KNAPP, op. cit., pag. 408). Questo cumulo di condizioni da adempiere è stato predisposto per evitare che il ricorso di un'associazione sia volto al semplice rispetto delle normative vigenti, rispettivamente alla pura tutela di interessi di terzi, non essendo l'azione popolare contemplata dal diritto svizzero (DTF 125 I 7 consid. 3a-c; DTF 123 II 425, consid. 2).

#### **E. 4.3**

Come già esposto al consid. 3 che precede, il Tribunale rileva che ai 7 ricorrenti, membri di Associazione 1, non è stata riconosciuta la legittimazione ricorsuale; ne consegue dunque che, venendo meno un criterio cumulativo posto dalla giurisprudenza restrittiva sopra descritta, non risulta necessario approfondire l'esistenza o meno degli altri presupposti giurisprudenziali. Ne discende quindi che la legittimazione ricorsuale dell'associazione deve essere negata. Associazione 2 non gode di miglior sorte. Dagli atti istruttori infatti non emerge che i membri di questa associazione siano lesi nei propri interessi degni di protezione, conseguentemente alla decisione impugnata. In proposito essa, al pari dei 7 ricorrenti e di Associazione 1, richiama il rispetto delle normative legali vigenti, misconoscendo, allo stesso modo, la competenza dell'ESTI.

#### **E. 5**

A fronte di quanto sopra menzionato nessun ricorrente beneficia della legittimazione ricorsuale contro la decisione del riconoscimento di equipollenza della formazione conclusa e dei diplomi conseguiti da H.\_\_\_\_\_, con il titolo di Installatore elettricista con diploma federale svizzero.

#### **E. 6**

Visto quanto precede, i ricorsi, privi delle necessarie esigenze formali, sono irricevibili e la decisione impugnata non verrà esaminata nel merito. Le spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico dei ricorrenti, in solido, quali soccombenti (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborso (art. 1 TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). In considerazione degli aspetti menzionati si giustifica fissare le spese processuali a 2'000 franchi. Esse sono computate con l'anticipo spese di importo superiore, versato dai ricorrenti il 10 e il 13 novembre 2015. (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.